

CAP Gestione S.p.A.

ORIGINALE

CONTRATTO DI SERVIZIO PER L'AFFIDAMENTO ALLA CAP GESTIONE S.P.A. DEL **SERVIZIO DEPURAZIONE**

TRA

IL COMUNE DI: SESTO SAN GIOVANNI

E

CAP GESTIONE S.P.A.

,

CONTRATTO DI SERVIZIO PER L'AFFIDAMENTO AL CAP GESTIONE S.P.A. DEL SERVIZIO DEPURAZIONE

TRA

IL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI E CAP GESTIONE S.P.A.

Tra i sottoscritti:

Marco Giovanni Bertoli nato a Milano il giorno 12/06/49 domiciliato per la carica in Piazza Resistenza, 20, che interviene al presente atto nella qualità di Direttore Generale del COMUNE di SESTO SAN GIOVANNI, con sede in Piazza Resistenza, 20 codice fiscale 02253930156, munito degli occorrenti poteri in forza delle vigenti disposizioni di legge e statutarie ed al presente atto autorizzato;

il Sig. Ing. Francesco Albasser nato a Gallarate (VA) il giomo 31.05.1951, domiciliato per la carica in Milano, Via Rimini n. 34/36, che interviene al presente atto nella qualità di Direttore Generale dell'Azienda: CAP Gestione S.p.A. — con sede in Milano, Via Rimini 34/36, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano al n. 0349248, Codice Fiscale 00870140159, Capitale Sociale 208.101.898 euro, munito degli occorrenti poteri.

PREMESSO

che il giorno 16 giugno 2001, con Atto Pubblico sottoscritto avanti il Notaio Giovanni De Marchi, notaio a Cinisello Balsamo (collegio notarile di Milano), Repertorio N. 844 – Raccolta N. 311, Registrato a Monza Atti Pubblici il 29.06.2001, è stato trasformato il CAP Milano – Consorzio per l'Acqua Potabile in Società per Azioni, ai sensi dell'art.17, comma 51 L. 15.5.1997 n. 127, come riproposto dall'art. 115 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, la quale ha quali soci:

la Provincia di Milano:

la Provincia di Lodi:

il Comune di Abbadia Cerreto;

il Comune di Aicurzio;

il Comune di Albuzzano;

il Comune di Arese:

il Comune di Assago;

Il Comune di Badia Pavese;

il Comune di Bareggio:

il Comune di Barlassina;

il Comune di Basiano;

il Comune di Basiglio:

il Comune di Bellusco;

il Comune di Bernareggio;

il Comune di Bertonico;

il Comune di Besana in Brianza;

il Comune di Binasco;

il Comune di Boffalora d'Adda;

il Comune di Bollate:

il Comune di Borghetto Lodigiano;

il Comune di Borgo San Giovanni;

il Comune di Brembio;

il Comune di Bresso;

Il Comune di Briosco;

il Comune di Brugherio;

il Comune di Bubbiano:

il Comune di Buccinasco:

il Comune di Burago Molgora;

il Comune di Busnago;


Il Comune di Bussero;

il Comune di Calvignasco;

per II COMUNE



Ser il COMUNE



il Comune di Camairago;
il Comune di Cambiago;
il Comune di Camparada;
il Comune di Caponago;
il Comune di Carnate;
il Comune di Carpiano;
il Comune di Carugate;
il Comune di Casaletto Lodigiano;
il Comune di Casalmaiocco;
il Comune di Casalpusterlengo;

il Comune di Casarile; il Comune di Caselle Landi;

il Comune di Caselle Lurani; il Comune di Cassano d'Adda; il Comune di Cassina de' Pecchi;

il Comune di Cassinetta di Lugagnano;

il Comune di Castelnuovo Bocca d'Adda;

il Comune di Castiglione d'Adda; il Comune di Castiraga Vidardo;

il Comune di Cavacurta:

il Comune di Cavenago di Brianza;

il Comune di Cavenago d'Adda;

il Comune di Cemusco sul Naviglio;

il Comune di Cerro al Lambro;

il Comune di Cervignano d'Adda;

il Comune di Cesano Boscone;

il Comune di Chignolo Po;

il Comune di Cinisello Balsamo;

il Comune di Cisliano;

il Comune di Cogliate;

il Comune di Cologno Monzese;

il Comune di Colturano;

il Comune di Comazzo:

il Comune di Concorezzo;

il Comune di Copiano:

il Comune di Corbetta;

il Comune di Cormano:

il Comune di Comaredo;

il Comune di Comate d'Adda;

il Comune di Comegliano Laudense;

il Comune di Como Giovine;

il Comune di Comovecchio;

il Comune di Correzzana;

il Comune di Corsico;

il Comune di Corte Palasio;

il Comune di Corteolona;

il Comune di Crespiatica;

il Comune di Cusago;

il Comune di Cusano Milanino:

il Comune di Dresano;

il Comune di Fombio:

il Comune di Garbagnate Milanese;


il Comune di Genzone:

il Comune di Graffignana;


il Comune di Grezzago;

- il Comune di Guardamiglio;
- il Comune di Gudo Visconti;
- il Comune di Lacchiarella;
- il Comune di Lainate;
- il Comune di Landriano;
- il Comune di Lazzate;
- il Comune di Lentate sul Seveso;
- il Comune di Lesmo;
- il Comune di Limbiate:
- il Comune di Linarolo;
- Il Comune di Livraga;
- il Comune di Locate Triulzi;
- il Comune di Lodi Vecchio;
- il Comune di Maccastorna;
- il Comune di Maghemo;
- il Comune di Mairago:
- il Comune di Maleo;
- il Comune di Marudo;
- il Comune di Masate;
- il Comune di Mediglia;
- il Comune di Meleti;
- il Comune di Merlino;
- il Comune di Mezzago;
- il Comune di Milano;
- il Comune di Miradolo Terme;
- il Comune di Misinto;
- il Comune di Montanaso Lombardo:
- il Comune di Monticelli Pavese;
- il Comune di Mulazzano;
- il Comune di Nerviano;
- il Comune di Nova Milanese;
- Il Comune di Novate Milanese;
- il Comune di Noviglio;
- il Comune di Opera;
- il Comune di Orio Litta;
- il Comune di Omago;
- il Comune di Ospedaletto Lodigiano;
- il Comune di Ossago Lodigiano;
- il Comune di Paderno Dugnano;
- il Comune di Pantigliate;
- il Comune di Paullo;
- il Comune di Pero;
- il Comune di Peschiera Borromeo;
- il Comune di Pieve Emanuele;
- il Comune di Pieve Fissiraga;
- il Comune di Pieve Porto Morone;
- il Comune di Pioltello;
- il Comune di Pogliano Milanese;
- il Comune di Pozzo d'Adda;
- il Comune di Pozzuolo Martesana;
- il Comune di Pregnana Milanese;
- il Comune di Renate;
- il Comune di Rescaldina;
- il Comune di Rodano;
- il Comune di Roncello;

per il COMUNE



per il COMUNE



- il Comune di Ronco Briantino:
- il Comune di Rosate;
- il Comune di Rozzano:
- il Comune di Salerano sul Lambro;
- il Comune di San Colombano al Lambro;
- il Comune di San Donato Milanese;
- il Comune di San Fiorano:
- il Comune di San Martino in Strada;
- il Comune di San Rocco al Porto:
- il Comune di San Zenone al Lambro;
- il Comune di Santa Cristina e Bissone;
- il Comune di Sant'Angelo Lodigiano;
- il Comune di Santo Stefano Lodigiano;
- il Comune di Secugnago;
- il Comune di Sedriano:
- il Comune di Segrate;
- il Comune di Senago;
- il Comune di Senna Lodigiana;
- il Comune di Sesto San Giovanni;
- il Comune di Settala;
- il Comune di Settimo Milanese:
- il Comune di Siziano:
- il Comune di Solaro;
- il Comune di Somaglia;
- il Comune di Sordio;
- il Comune di Sulbiate;
- il Comune di Tavazzano con Villavesco;
- il Comune di Terranova dei Passerini;
- il Comune di Torre d'Arese;
- il Comune di Torrevecchia Pia:
- il Comune di Trezzano Rosa;
- il Comune di Trezzano sul Naviglio;
- il Comune di Trezzo sull'Adda;
- il Comune di Tribiano:
- il Comune di Triuggio;
- il Comune di Turano Lodigiano;
- il Comune di Usmate Velate:
- il Comune di Valera Fratta;
- il Comune di Valle Salimbene;
- il Comune di Vanzaghello;
- il Comune di Vanzago;
- il Comune di Vaprio d'Adda;
- il Comune di Varedo;
- il Comune di Vedano al Lambro;
- il Comune di Veduggio con Colzano;
- il Comune di Vermezzo;
- il Comune di Vernate;
- il Comune di Villanova del Sillaro;
- il Comune di Villanterio;
- il Comune di Vimodrone;
- il Comune di Vistarino;
- il Comune di Vizzolo Predabissi;
- il Comune di Zelo Buon Persico;
- il Comune di Zelo Surrigone;
- il Comune di Zibido San Giacomo;

- che detta S.p.A. a totale capitale pubblico, è denominata CAP Gestione S.p.A., con sede legale in Milano, via Rimini n.34/36, e la durata della stessa è prevista fino al 31.12.2050, e potrà essere prorogata una o più volte, o anticipatamente sciolta, con l'osservanza della disposizioni di legge al tempo vigenti;
- che gli impianti sono detenuti dalla costituenda Soc. CAP IMPIANTI S.p.A. anch'essa come CAP Gestione S.p.A. controllata da CAP HOLDING S.p.A.;
- che la predetta CAP Gestione S.p.A. ha per oggetto sociale:
 - "la gestione e l'erogazione del Servizio Idrico integrato, oltre che per i Comuni soci anche per conto e nel territorio di altri Comuni, loro Società o Consorzi, di Enti Pubblici e di soggetti privati, sia in Italia che all'estero. Rientrano comunque nell'oggetto sociale:
 - a) la progettazione, la realizzazione, l'organizzazione, la gestione e la manutenzione di ogni opera ed impianto necessari o comunque funzionali, ovvero correlati allo svolgimento delle attività e dei servizi di cui sonra:
 - b) l'acquisizione, la sperimentazione e l'applicazione di nuove tecnologie afferenti le attività di cui sopra;
 - c) la gestione di ogni altra competenza ed attività connessa ai servizi espletati, atta a garantire il soddisfacimento delle necessità delle Amministrazioni Pubbliche, e/o di soggetti privati anche terzi.
 - La Società, per il conseguimento del proprio oggetto, può assumere interessenze e/o partecipazioni in altre società, aventi oggetto analogo, affine, complementare, connesso o funzionale al proprio oggetto, istituire e/o partecipare società di scopo, nonché compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, industriali, commerciali, tecniche e/o finanziarie, ritenute necessarie, od anche solo opportune, ivi compreso il rilascio di garanzie a terzi, ovvero a favore di terzi, potendo svolgere in genere qualsiasi operazione o attività ritenuta utile ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale".
- che ciascun Comune interessato ha deliberato di affidare in concessione alla predetta Società la gestione di determinati servizi pubblici locali;
- che specificatamente il Consiglio Comunale del Comune di SESTO SAN GIOVANNI in data 28/03/01, con Deliberazione n. 17 ha stabilito di affidare alla CAP Gestione S.p.A. la gestione del seguente servizio pubblico locale:
 - > servizio di depurazione delle acque reflue domestiche e assimilate nonché industriali:
- che, con la richiamata Deliberazione, il Consiglio Comunale del Comune di SESTO SAN GIOVANNI ha altresì approvato il presente Contratto Servizio.

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto appresso.

PARTE I - OGGETTO, FINALITA' E DURATA

Art.1 - Oggetto del contratto di servizio

- Il Comune di SESTO SAN GIOVANNI, in seguito denominato "Comune", aderente al consorzio CAP Milano trasformato in Società per Azioni – CAP Gestione S.p.A., in seguito denominata "Azienda", affida all'Azienda la gestione dei seguenti pubblici servizi:
 - servizio di depurazione delle acque reflue domestiche e assimilate nonché industriali, come meglio specificato nel successivo art.4.
- Tale servizio verrà gestito dall'Azienda alle condizioni e secondo le modalità previste nel presente contratto, nonché nella "Carta dei Servizi di fognatura e di depurazione" e relativi allegati tecnici.
- 3. L'affidamento del servizio di depurazione è dato all'Azienda, ai sensi e per gli effetti della legge 8 giugno 1990 n.142 art.25 e successive modifiche ed integrazioni, e pertanto con diritto di esclusiva in tutto il territorio del Comune, con la modalità di cui al comma 1 del presente articolo.

er il COMUNE

per CAP/Gestfone S.p.A.

Der II COMUNE

- 4. L'Azienda si impegna ad assumere a proprio carico, per tutta la durata della gestione e nelle forme meglio specificate ai successivi artt. 7 e 8 del presente atto, l'onere della manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e dei collettori oggetto del contratto, in base ai programmi di razionalizzazione e sviluppo di reti e impianti.
- 5. Il Comune, per tutto il periodo di validità dell'affidamento del servizio pubblico, permette all'Azienda di utilizzare il suolo ed il sottosuolo pubblico per gli scopi attinenti alla gestione, manutenzione ed estensione del servizio di cui al presente articolo senza corresponsione di onere alcuno.
- 6. Il Comune si impegna a rispettare le convenzioni e gli accordi con l'Azienda atti a garantire il rispetto degli standard previsti nella "Carta dei Servizi di fognatura e di depurazione" e relativi allegati tecnici.

Art.2 - Carattere del servizio

- 1. Il servizio di cui all'art.1 è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico, pertanto la sua erogazione da parte dell'Azienda dovrà avere carattere di regolarità, continuità e completezza.
- 2. Casi di funzionamento irregolare o di interruzione potranno verificarsi soltanto per scioperi, assemblee, esigenze tecniche non prevedibili o cause di forza maggiore espressamente previste e regolate dalla normativa di settore. In tali casi, che non costituiranno titolo alcuno per qualsivoglia richiesta di danni maturati e/o maturandi, l'Azienda adotterà le misure necessarie volte ad arrecare agli utenti il minore disagio possibile.
- 3. Oltre alle norme specificate nel presente contratto inerente a detto servizio, l'Azienda sarà tenuta a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti le disposizioni di legge ed i regolamenti in vigore in materia, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali, con particolare riguardo a quelle aventi comunque rapporto diretto con il servizio in oggetto.

Art.3 - Durata

- 1. L'affidamento del servizio ha durata pari a 5 anni (cinque), salvo proroghe alla durata di quest'ultima e nel rispetto della normativa del settore idrico.
- Per effetto del presente atto e per l'intera durata dell'affidamento del servizio, l'Azienda assume ogni responsabilità civile, penale e amministrativa sollevando il Comune per eventuali danni a terzi derivanti dalla presenza e dall'uso degli impianti.
 - L'Azienda è obbligata ad approntare tutte le adeguate coperture assicurative in relazione alle attività di cui al presente contratto.
- 3. Il presente contratto di servizio ha validità per almeno cinque anni e potrà essere aggiornato e modificato su richiesta delle parti con tale scadenza.

Art.4 - Proprietà Impianti

- Gli impianti asserviti al servizio di depurazione sono detenuti in proprietà dalla CAP Gestione S.p.A. ovvero dalla apposita società del Gruppo CAP IMPIANTI S.p.A. che potrà essere costituita a seguito della determinazione dei valori patrimoniali conferiti da parte di esperto designato dal Presidente del tribunale ex art. 115 del D.L.vo 18/8/01 n. 267.
- L'Azienda (CAP Gestione S.p.A.) detiene in concessione d'uso, dalla costituenda CAP IMPIANTI S.p.A., per tutta la durata del presente contratto di servizio, gli impianti.
- Annualmente sono comunicati dall'Azienda alla costituenda CAP IMPIANTI S.p.A., tutti i nuovi impianti, le dismissioni e le manutenzioni straordinarie ed incrementative che entrano nella proprietà della stessa costituenda CAP IMPIANTI S.p.A. secondo quanto previsto dalla convenzione per la concessione d'uso tra le stesse sottoscritta.
- 3. Il Comune affidante è impegnato senza eccezioni a cedere in proprietà alla costituenda CAP IMPIANTI S.p.A., ove richiesto dalla stessa, le aree ed i terreni di pertinenza e sui quali insistono gli impianti e le reti: detta cessione in

proprietà verrà formalizzata per atto pubblico che costituisce completamento attuativo del presente contratto, la cui remunerazione (art.5) è convenzionalmente comprensiva anche del corrispettivo della suddetta cessione.

4. Il rinnovo della concessione d'uso (Azienda – CAP IMPIANTI S.p.A.) è subordinato al persistente affidamento del pubblico servizio di depurazione all'Azienda, ovvero alla adesione del Comune alla società CAP HOLDING S.p.A.. Alla scadenza della concessione d'uso (Azienda – CAP IMPIANTI S.p.A.) i beni rientreranno nelle disponibilità della costituenda CAP IMPIANTI S.p.A.

Art.5 - Remunerazione del contratto di servizio

In relazione alla natura del rapporto che si instaura tra il Comune e l'Azienda per Il servizio in questione, verrà riconosciuto al Comune, a seguito dell'affidamento del servizio oggetto del presente contratto, un canone annuo omnicomprensivo rapportato al volume di acqua potabile fatturata dal servizio acquedotto, globalmente nell'anno, all'utenza allacciata alla fognatura del Comune.

La quota di servizio è in funzione del grado di efficienza riscontrato nel servizio stesso e rappresenta la riduzione virtuale di costo di cui il gestore beneficia.

Art.6 - Restituzione beni in caso di revoca del servizio

- Alla scadenza prevista all'art.3, o per effetto di speciale normativa di settore, gli impianti asserviti al servizio di depurazione del Comune, verranno restituiti dall'Azienda alla costituenda CAP IMPIANTI S.p.A., nello stato d'uso in cui si trovano in tale data.
- I rapporti relativi alla cessione degli impianti al Comune verranno tenuti dalla costituenda CAP IMPIANTI S.p.A., società titolare della proprietà degli stessi, secondo quanto riportato all'allegato n. 4 al presente contratto di servizio.

PARTE II - Gestione DEL SERVIZIO

Art.7 - Obblighi dell'Azienda (Gestore) - Gestione ordinaria

- Per gestione ordinaria si intendono tutte le prestazioni tecniche ed amministrative per mezzo delle quali si asslcura la continuità e la costante affidabilità ed efficienza del servizio, avvalendosi di adeguate tecnologie ed eseguendo la manutenzione ordinaria, i controlli programmati e periodici, i collaudi, gli interventi conservativi, dettati dalla vigente legislazione e dalle norme della buona tecnica.
- L'Azienda si impegna pertanto ad eseguire, a suo esclusivo giudizio e responsabilità, tutte le attività inerenti e conseguenti alla gestione ordinaria del servizio ed in particolare a provvedere:
 - a) alla depurazione delle acque reflue domestiche, assimilate alle domestiche, industriali, nei quantitativi e con le modalità compatibili con i vincoli tecnici degli impianti esistenti e del depuratore delle acque reflue urbane, alle condizioni previste dalla "Carta dei Servizi di fognatura e di depurazione" e relativi allegati tecnici;
 - b) all'esecuzione, a propria cura e spese, utilizzando a tale scopo anche i propri laboratori di analisi, dei necessari controlli qualitativi, le cui tipologie e cadenze saranno basate sulla vulnerabilità degli impianti;
 - c) alla manutenzione programmata preventiva con attrezzature specifiche;
 - d) alla manutenzione ordinaria dell'implanto di depurazione;
 - e) alla fatturazione ed alla riscossione delle tariffe di fognatura e depurazione dell'utenza domestica ed assimilata, se è gestito dall'Azlenda anche il servizio di acquedotto, e delle utenze che si approvvigionano da altre fonti;
 - f) alla fatturazione ed alla riscossione delle tariffe di fognatura e depurazione delle utenze industriali, sulla base delle denunce presentate dall'utenza, se gestito anche il servizio di fognatura;
 - g) ad assicurare un servizio di pronto intervento;

per CAP Gestione S.p.A.

per il COMUNE

- h) a favorire la diffusione dell'informazione sull'uso razionale della risorsa idrica:
- i) al perfezionamento amministrativo di ciascuna delle operazioni summenzionate nonché allo svolgimento dell'attività amministrativa e tributaria, al mantenimento dei registri previsti per legge e all'assolvimento degli adempimenti secondo le disposizioni governative;

Art.8 - Obblighi dell'Azienda (Gestione straordinaria)

- 1. Per gestione straordinaria si intende ogni prestazione ed ogni attività finalizzata a modificare, potenziare od ampliare gli impianti già in esercizio, la posa di nuove canalizzazioni di estensione del servizio. Esse sono determinate sulla base delle disponibilità finanziarie ed economiche evidenziate nei bilanci preventivi e nei piani triennali, tenuto conto delle priorità del servizio.
- Gli impianti realizzati con il contributo dei clienti interessati, sono di proprietà dell'Azienda, analogamente sono di proprietà dell'Azienda quelli realizzati con contributi ricevuti dal Comune, dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia a fondo perduto.
- 3. Il Comune si farà carico degli oneri sostenuti dall'Azienda necessari per gli spostamenti e/o modifiche degli impianti e dei collettori consortili in consequenza di proprie esigenze.

Art.9 - Osservanza delle disposizioni di legge - Risarcimento danni

- 1. L'Azienda dovrà sempre osservare e far osservare nell'espletamento del servizio affidato, nei limiti della sua competenza, le vigenti norme di legge sia sotto il profilo tecnico-costruttivo che per quanto concerne la prevenzione dall'inquinamento delle acque destinate al consumo umano, relativamente alla depurazione e tenere sollevato ed indenne il Comune da ogni e qualsiasi danno che derivasse a terzi in conseguenza dello svolgimento delle attività derivanti dall'attuazione del presente contratto di servizio.
- 2. Qualora nell'esecuzione dei lavori l'Azienda danneggiasse opere di terzi, dovrà provvedere al risarcimento dei danni.
- 3. Durante il corso della gestione, salvo diverse particolari pattuizioni, l'Azienda provvederà al ripristino, relativamente ai lavori di propria spettanza per la costruzione e/o la manutenzione dei collettori, della pavimentazione stradale manomessa, esclusi i ripristini in proprietà privata (a tal scopo i rapporti con il Comune saranno regolati da apposita "Convenzione per la manomissione del suolo pubblico").
- 4. I reinterri ed i ripristini dovranno essere effettuati a regola d'arte nel rispetto degli standard adottati dall'Azienda.
 - L'Azienda, per i lavori eseguiti a propria cura e spese, ma non direttamente, dovrà appaltare i lavori di costruzione degli impianti, quali ad esempio opere murarie, scavi, reinterri e posa delle tubazioni, secondo il rispetto delle normative comunitarie e nazionali.
- 6. L'Azienda avrà l'obbligo di preavvisare il Comune almeno cinque giorni prima di iniziare qualsiasi lavoro stradale, tranne casi di forza maggiore o per ricerca o riparazione di dispersioni, nei quali casi verrà comunque data tempestiva comunicazione al Comune.

Art.10 - Obblighi del Comune

- 1. Il Comune si impegna ad assumere i costi delle riparazioni dei danni che venissero arrecati agli impianti di collettamento e di depurazione in conseguenza di lavori di sua spettanza diretta o di terzi dallo stesso delegati.
- 2. Comunque, al fine di evitare interferenze materiali e tecniche o danneggiamenti agli impianti di collettamento e di depurazione, il Comune assumerà presso l'Azienda le opportune informazioni prima di iniziare i lavori di qualsiasi natura, che possono interessare in qualsiasi modo il suolo o sottosuolo stradale.

- 3. Per i lavori eseguiti da terzi, il Comune, autorizzandone l'esecuzione, dovrà prescrivere l'obbligo con anticipo di almeno 6 mesi:
 - a) di assumere presso l'Azienda le opportune informazioni prima di iniziare l lavori di qualsiasi natura, che possano interessare gli impianti;
 - b) di preavvisare l'Azienda dell'inizio dei lavori da compiersi, informandola altresì sulla loro natura;
 - c) di segnalare immediatamente alla stessa eventuali danni causati e risarcirli.
- 4. Il Comune si impegna a segnalare tempestivamente nel reciproco interesse secondo una procedura permanente da concordare tra le parti, eventuali cedimenti della sede stradale a sua conoscenza, da chiunque e/o da qualsiasi causa provocati, che possano interessare sedi stradali percorse da collettori.
- 5. Nell'ambito delle leggi vigenti e con particolare riferimento a quelle in materia urbanistico-edilizia e igienico-sanitaria, il Comune si impegna ad assumere tutte le iniziative opportune per consentire all'Azienda l'adempimento, nei tempi strettamente necessari, degli obblighi stabiliti a carico della stessa dai precedenti artt.7 e 8, impegnandosi a prestare la massima collaborazione per il rilascio della documentazione occorrente per l'attivazione del rapporto con la clientela.
- 6. Il Comune si impegna:
 - a sostenere e favorire l'attività dell'Azienda attraverso il puntuale e tempestivo svolgimento delle pratiche amministrative inerenti l'oggetto del presente contratto di servizio, ricadenti nella propria competenza e/o titolarità; in particolare a tal fine entro sei mesi dalla stipula del presente contratto, il Comune concorderà con l'Azienda le procedure per l'autorizzazione cumulativa annuale e in via preventiva dei lavori di cui al programma di interventi elaborato dalla stessa;
 - b) ad assicurare la tutela delle risorse idriche per quanto di propria competenza, attraverso il controllo e la gestione del territorio comunale.


Art.11 – Limiti di accettabilità degli scarichi in fognatura che confluiscono negli impianti di depurazione

- 1. Gli scarichi in fognatura di acque reflue domestiche o assimilate sono sempre ammessi nel rispetto della normativa e delle prescrizioni tecniche previste nelle Condizioni tecniche della Carta dei Servizi, per lo scarico di acque assimilate alle domestiche anche sulla base della dichiarazione di assimilabilità resa dal titolare dello scarico e salvo controllo e verifica successiva della corrispondenza qualitativa dichiarata.
- Gli scarichi in fognatura di acque reflue industriali sono ammessi nel rispetto della normativa e dei limiti fissati in relazione alle caratteristiche dell'impianto di depurazione.
- 3. Fermo restando il rispetto del valori limite di emissione fissati ed inderogabili per le sostanze di cui alla tabella 3, allegato 5 del D.lgs. 152/1999, l'Azienda potrà modificare i limiti di accettabilità in relazione alla capacità e funzionalità degli impianti di depurazione e alle effettive caratteristiche dei reflui, nel rispetto del limite tabellari fissati per lo scarico finale degli impianti.

Art.12 - Rapporti con i cilenti per utilizzo del servizio di depurazione

- Fermo restando quanto stabilito all'art.1, secondo comma, i rapporti con i clienti e l'Azienda saranno disciplinati dalla "Carta dei Servizi di fognatura e di depurazione" e relativi allegati tecnici.
- L'Azienda si impegna a gestire i servizi con le modalità gestionali, meglio specificate nella "Carta dei Servizi di fognatura e di depurazione" e relativi allegati tecnici.
- Relativamente a quest'ultima, l'Azienda opererà con riferimento a "standard gestionali" a garanzia per il cliente della qualità della prestazione erogata.

per if COMUNE



per II COMUNE

4. Per gli scarichi industriali dovrà essere sottoscritto, con i singoli utenti, apposito contratto di fornitura del servizio di raccolta e depurazione delle acque reflue industriali.

Art.13 - Controllo e adempimenti della gestione

- 1. Il Comune si riserva il diritto di controllare che la gestione avvenga nel pieno rispetto delle condizioni fissate dal presente contratto nonché dei criteri di efficacia, di efficienza ed economicità.
- 2. Al fine di consentire al Comune l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente, l'Azienda si impegna a fornire allo stesso tutte le informazioni statistiche necessarie.

Art.14 - Riduzioni e sospensioni dei servizio

- Qualora l'Azienda dovesse trovarsi, per cause non dipendenti dalla propria volontà, nella necessità di ridurre e/o sospendere le prestazioni oggetto del presente contratto, ne darà comunicazione al Comune, con preavviso che, a meno di fatti contingenti e straordinari, sarà almeno di ventiquattro ore.
- 2. Nessuna richiesta di risarcimento danni, diretti indiretti e consequenziali, potrà essere avanzata in questo caso dal Comune nei confronti dell'Azienda.
- Non costituisce inadempienza al contratto il mancato espletamento del servizio a causa di scioperi, assemblee, esigenze tecniche non prevedibili, cause di forza maggiore.

PARTE III – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art.15 - Determinazione tariffe

- Nelle more dell'emanazione del complesso dei provvedimenti attuativi della legge 5 gennaio 1994, n.36, la determinazione delle tariffe relative al servizio di depurazione compete all'Azienda sulla base delle proposte definite dalle disposizioni di Legge (attualmente delibere CIPE, Legge 36/94 e L. R. 21/98).
- Quando i provvedimenti attuativi della citata legge 5 gennaio 1994, n.36, saranno stati adottati, le tariffe dei servizi idrici saranno determinate dall'Autorità d'Ambito, attraverso la forma di cooperazione stabilita dalla legge regionale, sulla base delle proposte presentate dall'Azienda.
- 3. Per l'emissione delle bollette e l'esazione delle stesse verranno seguite le disposizioni contenute nelle Carte dei Servizi.

Art.16 - Allegati

Forma parte integrante del presente atto il contratto di adesione con i relativi allegati:

- Condizioni per i rapporti per cessione impianti e condizioni particolari Comune -

CAP IMPIANTI S.p.A., allegato 4

I documenti di cui sopra potranno essere aggiornati dall'Azienda nel corso della gestione per tenere conto di nuove eventuali esigenze.

Art.17 - Inadempienze - Diffida

- I contraenti si impegnano, qualora una parte non ottemperasse agli obblighi assunti in relazione al presente contratto di servizio e/o alle disposizioni di legge in materia, ad intimarle formale diffida tramite lettera raccomandata da recapitarsi a mano o a mezzo del servizio postale ovvero a mezzo telegramma.
- Il contraente inadempiente ha trenta giorni di tempo dal ricevimento della diffida per fornire adeguate giustificazioni e/o per sanare la situazione di inadempienza.
- 3. Trascorsi inutilmente quarantacinque giorni di tempo è facoltà del diffidante chiedere l'intervento di un Collegio arbitrale cui venga devoluto il giudizio sulla questione.
- 4. Un componente del Collegio è nominato dall'Azienda, uno dal Comune ed il terzo, con funzioni di Presidente, d'accordo fra le parti.
- In difetto d'accordo tra le parti il terzo componente è scelto dal Presidente del Tribunale della sede legale dell'Azienda, il quale nominerà anche l'arbitro, che

per CAP Gestione Gr.A.

non sia stato nominato da una delle parti, su invito dell'altra, decorsi venti giorni dall'invito stesso.

Art.18 - Foro competente

Fatta salva la revoca del servizio di cui al precedente art.6, per ogni contestazione che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, attuazione, esecuzione, validità ed efficacia e risoluzione del presente accordo, ivi comprese quelle non risolte in base all'articolo precedente, la relativa controversia giudiziaria sarà di competenza del Foro di Milano.

Art.19 - Spese contrattuali

Le spese tutte dipendenti e conseguenti alla stipula del presente contratto di servizio, sua registrazione, trascrizione, ecc. sono a carico della Azienda.

Art.20 - Norma transitoria

Fino all'adozione da parte della Azienda della "Carta dei Servizi di fognatura e depurazione" e relativi allegati tecnici, resta inteso che la stessa continuerà ad applicare le porme in vigore.


Milano, lì 3 / GFN 2002 Letto, confermato e sottoschitto

per il Comune

Cott. Merco Bertoli

per CAP Gestipne S.p.A.

IL DIFETTORE GENERAL (125. Francesco Albasser)



ALLEGATO N.4 AL CONTRATTO DI SERVIZIO DEPURAZIONE CONDIZIONI PER I RAPPORTI DI CESSIONE DEGLI IMPIANTI E CONDIZIONI PARTICOLARI

TRA

IL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI E LA COSTITUENDA CAP IMPIANTI S.P.A.

PREMESSA

Quanto di seguito è relativo alla casistica della revoca dell'affidamento del servizio nel caso in cui alla naturale scadenza il Comune intenda non più rinnovare il contratto di servizio alla CAP Gestione S.p.A. o per effetto della Intervenuta e/o modificata normativa speciale di settore, e regolamenta la cessione degli implanti asserviti all'acquedotto.

Come definito dall'articolo 6 del contratto di servizio, i rapporti relativi alla cessione degli impianti al Comune verranno, in ogni caso, tenuti dalla costituenda CAP IMPIANTI S.p.A., società titolare della proprietà degli stessi.

Vengono Inoltre riportate le condizioni particolari pattuite tra la CAP Gestione S.p.A., ove sussistenti, relativamente a: contratti in essere, piano investimenti e tariffe.

CESSIONE DEGLI IMPIANTI

- 1) Impianti in funzione
- Gli impianti in funzione verranno ceduti al Comune che recede ai seguenti valori:
- a) per quelli autofinanziati: al valore netto di libro risultante dal costo storico di iscrizione nel registro dei beni ammortizzabili della costituenda CAP IMPIANTI S.p.A., al netto del relativo fondo di ammortamento:
- b) per quelli finanziati con mutuo specifico: il Comune subentrerà nel mutuo prendendo in carico le residue quote di ammortamento (quota capitale + quota interessi) alla data di effettivo recesso;
- c) per quelli finanziati con mutui promiscui: Il Comune corrisponderà Il valore del residuo ammortamento (quota capitale + quota interessi) della porzione di mutuo relativa all'Impianto alla data di effettivo recesso;
- d) per le manutenzioni straordinarie, incrementative e sostitutive: al valore netto di libro risultante dal costo storico di iscrizione nel registro dei beni ammortizzabili della costituenda CAP IMPIANTI S.p.A., al netto del relativo fondo ammortamento;
- e) per quelli finanziati in conto impianti: al valore netto di libro risultante dal costo storico di iscrizione nel registro dei beni ammortizzabili della costituenda CAP IMPIANTI S.p.A., al netto del relativo fondo di ammortamento.

La liquidazione di cui al presente punto – lettere a), c) d) ed e) – come risultante da apposita dichiarazione documentata dalla costituenda CAP IMPIANTI S.p.A., è prevista a presentazione della dichiarazione e della corrispondente fattura, entro 30 giorni dalla data di termine del servizio.

Il subentro nelle posizioni di mutuo specifico, di cui al punto b), avverrà entro 30 giorni dalla data di termine della gestione del servizio.

2) Lavori in corso

Con lavori in corso si intendono:


- > gli interventi di costruzione di nuovi impianti;
- gli interventi di manutenzione straordinarie , incrementative, sostitutive sugli impianti oggetto di cessione

in corso di esecuzione all'effettiva data di recesso.

Le cessioni e la formale consegna degli stessi e degli impianti a cui si riferiscono al Comune, verrà effettuata solo dopo il termine dei lavori, previa comunicazione scritta della costituenda CAP IMPIANTI S.p.A. al Comune.

Le liquidazioni di cui al presente punto, come risultante da apposita dichiarazione documentata della costituenda CAP IMPIANTI S.p.A. prodotta a chiusura del lavoro

per il COMUNE



è prevista entro 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione e della corrispondente fattura.

3) Contributi in conto impianti

Qualora il finanziamento degli impianti di cui al punto n.1) e n.2) sia assistito da contributi in conto capitale da parte dello Stato, Regione, Provincia gli eventuali crediti residui e non ancora incassati da parte della costituenda CAP IMPIANTI S.p.A. verranno posti in detrazione di quanto dovuto dal Comune e di cui al punto n.1) e n.2), al netto di eventuali costi per fatture documentate relative ai lavori ancora da liquidare da parte della costituenda CAP IMPIANTI S.p.A.

4) accantonamenti di fondi ex lege Galli per la costruzione degli impianti di

fognatura e di depurazione

Quanto accantonato dalla costituenda CAP IMPIANTI S.p.A. ai sensi dell'articolo 14, comma 1° della legge 5 gennaio 1994, n.36 – per la costruzione di fognatura e di impianti centralizzati di depurazione – allo specifico fondo acceso per ogni singolo Comune, qualora gli impianti per i quali sono stati fatti gli accantonamenti, non siano ancora iniziati, la costituenda CAP IMPIANTI S.p.A., provvederà a riversare quanto accantonato al Comune contestualmente al ricevimento di quanto dovuto dal Comune per la cessione degli impianti di cui al punto n.1

CONDIZIONI PARTICOLARI

1) Contratti

Qualora il Contratto di Servizio venga stipulato in occasione di conferimento di un nuovo servizio, la CAP Gestione S.p.A. rileverà tutti i contratti che il Comune di SESTO SAN GIOVANNI ha in essere relativamente al depuratore/i, senza ulteriori oneri per il Comune stesso dalla data di decorrenza del Contratto di Servizio.

I Contratti di competenza sono:

- Nessuno.

2) Piano degli interventi e mutui

La CAP Gestione S.p.A. in qualità di gestore del servizio, oltre alle attività di gestione, manutenzione ordinaria e realizzazione di allacciamenti che si rendessero necessarie per la normale erogazione del Servizio garantirà nel prossimo triennio l'esecuzione dei seguenti interventi:

1. interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti in caso di rilevata

necessità o su guasto;

tali interventi, per un importo stimato di 3.000.000.000.= Lire saranno finalizzati all'ottimizzazione delle strutture impiantistiche esistenti al fine di ottimizzare i consumi energetici e migliorare l'affidabilità dell'impianto a favore della continuità d'esercizio e il conseguente impianto ambientale.

l relativi costi saranno supportati dalla CAP Gestione S.p.A. con modalità di

finanziamento proprie o mutui a proprio titolo.

La CAP Gestione S.p.A. si impegna inoltre al rimborso delle rate in via anticipata previa presentazione di notifica, nei mutui assunti dal Comune destinati al finanziamento delle opere di depurazione, di seguito indicati:

- CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 400269300 L. 1.356.930.000.=
- CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 429803400 L. 23.147.000.000.=
- CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 412378400 L. 1.266.410.000.=
- CASSA DEPOSITI E PRESTITI Pos. 309435500 L. 1.786.120.000.=
- CREDITO FONDIARIO Pos. 59152176 L. 40.064.500.=
- BANCO DI SICILIA Pos. 190005225200051 L. 747.700.800.=

3) Applicazione delle tariffe

Le tariffe applicate all'utenza, dalla data di decorrenza del contratto di servizio, sono:

- Quelle desunte dall'applicazione di quanto disposto dalle competenti Autorità.

Letto, confermato e sottoscritto

per il Comune

L DIRETTORE GENERALE

TO DIRECTION GENERALE

Gestione **S.p.A**.

NOTA ESPLICATIVA DELL'ART. 4, COMMA 3, DEL TESTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO

- Le aree ed I terreni di pertinenza, che possono essere oggetto di cessione al CAP, sono unicamente quelli sui quali insistono gli impianti e le parti di rete a questi strettamente connesse.
- La richiesta da parte del CAP, di cessione in proprietà di aree e terreni, è peraltro solo eventuale, e si determinerà solo e quando fosse imposta oggettivamente da situazioni cogenti di ordine tecnico e funzionale.
- Naturalmente il riferimento contenuto nell'articolo ai corrispettivi per la gestione non prevede l'ipotesi che attraverso l'acquisizione di aree si possa addivenire anche all'acquisizione di capacità edificatorie; in tale lpotesi le parti potranno escludere l'acquisizione anche della capacità edificatoria oppure, nelle diverse lpotesi stabilime i corrispettivi. Parimenti nell'ipotesi in cui dette aree dovessero essere gravate o interessate da servitù attive e/o passive le parti dovranno disciplinarne i contenuti.

